

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)420

Vol. 1978/0162

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 420 def.

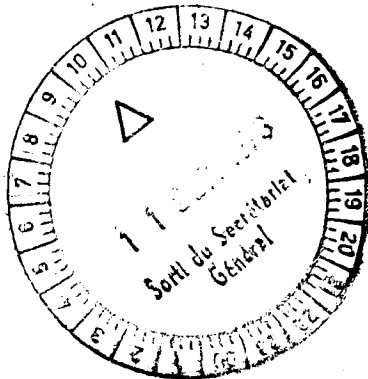
Bruxelles, l'11 settembre 1978

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO N° /78

che applica la decisione N° del Consiglio d'associazione
CEE-Turchia relativa alle giustificazioni dell'origine di alcuni
prodotti tessili dalla Turchia

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(78) 420 def.

RELAZIONE

Nel quadro degli Accordi Multifibre (AMF) le importazioni nella CEE di prodotti tessili originari di diversi paesi terzi sono sottoposti al sistema delle restrizioni quantitative o a misure di sorveglianza all'importazione (in funzione del paese terzo d'origine).

In applicazione dell'Accordo d'associazione CEE-Turchia, le merci esportate dalla Turchia verso la Comunità economica europea possono essere importate o a dazio zero, o ad un'aliquota preferenziale. In base ai termini dell'accordo che istituisce una unione doganale fra la CEE e la Turchia, i dazi preferenziali s'applicano sia alle merci d'origine turca che alle merci non originarie della Turchia ma che vi si trovano in libera pratica.

Esiste dunque il rischio che prodotti tessili originari di paesi che sono parti dell'Accordo Multifibre e che si trovano in libera pratica in Turchia, siano importati nella Comunità in base all'Accordo CEE-Turchia. Tali importazioni sfuggirebbero così al sistema di controllo (restrizioni quantitative o sorveglianza all'importazione) istituito nel quadro dell'Accordo Multifibre per questo genere di prodotti.

Il Consiglio d'associazione CEE-Turchia deve, di conseguenza, adottare una decisione allegata al progetto di regolamento che sottoponga le importazioni di certi prodotti tessili della Turchia ad un sistema di controllo dell'origine analogo a quello già esistente per questo tipo di prodotti nella Comunità. La decisione istituisce una procedura semplificata di controllo dell'origine che tiene conto degli speciali legami commerciali esistenti nell'ambito dell'Accordo CEE-Turchia.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO N° /78

che applica la decisione No del Consiglio d'associazione
CEE-Turchia relativa alle giustificazioni dell'origine di alcuni
prodotti tessili dalla Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
in particolare l'articolo 113,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la
Turchia è stato firmato il 12 settembre 1963 ed è entrato in vigore
il 17 novembre 1964,

Considerando che, allo scopo di prevenire le deviazioni di traffico
e gli abusi nel settore dei prodotti tessili, il Consiglio di
associazione CEE-Turchia ha adottato la decisione No ;

Considerando che detta decisione deve essere applicata nella
Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per l'applicazione dell'Accordo di associazione concluso tra la CEE e la Turchia,
la decisione No del Consiglio d'associazione, allegata al
presente regolamento, è applicabile nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati Membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ACCORDO D'ASSOCIAZIONE CEE-TURCHIA

IL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE

Decisione n. /78 del Consiglio d'Associazione

relativo alle giustificazioni dell'origine di alcuni prodotti tessili esportati dalla Turchia

IL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE

visto l'Accordo d'Associazione e il Protocollo aggiuntivo,

considerando che, mediante adeguate misure di controllo, è opportuno prevenire le deviazioni di traffico e gli abusi nel settore dei prodotti tessili previsti ai capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune e che, a tal fine, appare opportuna l'introduzione per un periodo limitato di un sistema di controllo dell'origine nel quadro dell'Associazione,

considerando inoltre che l'istituzione e l'applicazione di tale sistema non costituirà, relativamente all'importazione dei prodotti tessili turchi nella Comunità, una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'Accordo d'Associazione,

considerando che è opportuno garantire la possibilità d'applicare il regime d'importazione previsto nei confronti del paese d'origine se quest'ultimo non è la Turchia,

DECIDE :

Articolo 1

All'importazione nella Comunità, i prodotti tessili d'origine turca o in libera pratica in Turchia, elencati nell'allegato, devono essere accompagnati da un documento giustificativo della loro origine in base alle modalità qui di seguito precisate :

1. Per quanto riguarda i prodotti di origine turca, i certificati di circolazione A.TR.1 o A.TR.3 rilasciati in Turchia, comportano l'attestazione dell'origine. Tale attestazione consiste nella menzione "origine turca" nella casella "osservazioni" dei certificati di circolazione A.TR.1 a A.TR.3, convalidati dal timbro e dalla firma dell'autorità competente.

L'origine così attestata deve rispondere ai criteri di determinazione d'origine stabiliti dalla Comunità.

2. Per quanto riguarda l'importazione di prodotti tessili in libera pratica in Turchia, non originari della Turchia, la giustificazione dell'origine è soggetta alle norme in vigore nella Comunità.

Articolo 2

La Comunità può sottoporre i prodotti di cui all'articolo 1, punto 2, al regime d'importazione applicabile nei confronti del loro paese d'origine fatti salva l'applicazione del regime tariffario dell'Accordo d'Associazione.

Articolo 3

La procedura di controllo prevista dall'articolo 11 della decisione n. 5/72 del Consiglio si applica all'attestazione di cui all'articolo 1, punto 1.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 15 agosto 1978.

I prodotti tessili esportati dalla Turchia prima di tale data non sono soggetti alle disposizioni della presente decisione.

La presente decisione resta in applicazione per un periodo di un anno. Essa viene tacitamente rinnovata per successivi periodi di un anno, salvo opposizione presentata da una delle parti un mese prima della sua scadenza.

Per il Consiglio d'Associazione
Il Presidente

Capitolo 51

51.01

03

04

Capitolo 53

53.05

06

07

08

10

11

Capitolo 54

54.03

04

05

Capitolo 55

55.04

05

06

07

08

09

Capitolo 56

56.04

05

06

07

Capitolo 58

58.01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Capitolo 59

59.01

02

03

04

05

06

07

08

10

11

12

13

14

15

16

17

Capitolo 60

60.01

02

03

04

05

06

Capitolo 61

61.01

02

03

04

05

06

07

09

10

11

Capitolo 62

62.01

02

03

04

05